



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2019 E RELATIVE ALIQUOTE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di * **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PESSIONE DOTTOR MATTEO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 11/CC del 25/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2019 E RELATIVE ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il differimento da parte del Ministero dell'Interno, che ha disposto la proroga (Decreto 7 Dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.292 del 17 Dicembre 2018) in accoglimento delle richieste avanzate dai Comuni e dalle Province tramite Anci e Upi, coerentemente con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe, come scritto nelle premesse del D.M.

EVIDENZIATO che la principale modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L.30 Dicembre 2018 N.145) è rappresentata dalla mancata proroga nel 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall' Art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n.208 (in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011), a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N.67 in data 18.12.2017, con cui è stato approvato il Piano Finanziario Servizi Indivisibili TASI anno 2018 e relative aliquote; **-APPURATO** che, nel 2019, con l'intento di non creare maggiori pressioni fiscali ai contribuenti, il Comune stabilisce di continuare a definire le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) sulla base dei parametri adottati nel 2018;

VISTO in tal senso il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 28.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 30.03.2017 e N.27 del 24.04.2017, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, per adattare il Regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art.1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14 L.208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi tipo, di fabbricati,

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, il Comune non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non volendo procedere nel 2019 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, a fronte dell'esclusione dell'Abitazione Principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2019 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALLA TASI
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1,20 PER MILLE
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	1,00 PER MILLE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 688 della L.147/2013, come modificato dall'art.4, comma 12 *quater* D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di stabilire e riconfermare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° Gennaio 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALLA TASI
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1,20 PER MILLE
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6	1,00 PER MILLE

Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-

2. di riconfermare il non applicato del 2018 nel Comune, a seguito dell'esclusione dell'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'Art.1, comma 169 L.296/2006;
5. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PESSIONE Dottor Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. VITO MARIO BURGIO